

Presidente Anna Mastromarino
Componenti Marco Bellion
Antonio Caputo
Laura Caramello
Riccardo de Caria
Monica Odello
Deodato Scanderebech

PARERE n. 6/2025

La Commissione di garanzia, nella seduta del 26 giugno 2025, presenti i componenti Anna Mastromarino (Presidente), Antonio Caputo, Laura Caramello, Riccardo de Caria, Monica Odello ha espresso il seguente parere.

1. Con lettera prot. n. 13086 del 12 giugno 2025, il Presidente del Consiglio regionale ha richiesto un nuovo parere alla Commissione di garanzia, in merito all'istanza per la promozione di un referendum abrogativo di cui all'art. 78 dello Statuto regionale, recante il quesito: *“Volete che sia abrogata la Legge Regionale n. 1 del 31 gennaio 2012. “Sostituzione dell’art. 23 della L.R. del 23/5/2008, n.12 (Legge finanziaria per l’anno 2008)” (B.U.R. 02 febbraio 2012 n.5)?”*.
2. La Commissione aveva esaminato la suddetta istanza ed espresso parere di ricevibilità ed ammissibilità della stessa in data 19 maggio 2025 (parere n. 5/2025), ai sensi dell'articolo 12 bis, comma 6, della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4.
3. Il Presidente del Consiglio regionale, con la citata nota 13086/2025, ha informato dell'avvenuta abrogazione delle disposizioni oggetto del quesito referendario a seguito dell'approvazione della legge regionale 11 giugno 2025, n. 8 *“Abrogazione dell'articolo 23 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 12 (Legge finanziaria per l'anno 2008) e della legge regionale 31 gennaio 2012, n. 1 (Sostituzione dell'articolo 23 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 12 'Legge finanziaria per l'anno 2008')”*.
4. Non essendo ancora stata assunta la decisione in merito alla ricevibilità e ammissibilità dell'istanza di referendum da parte dell'organo competente ai sensi dell'articolo 12 bis, commi 5 e 9, della l.r. 4/1973, il Consiglio regionale ha poi approvato nella seduta del 10 giugno 2025, la deliberazione 87-12976 *“Determinazioni in merito all'istanza di promozione di un referendum abrogativo ai sensi dell'articolo 12 bis della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4”*, in cui, preso atto dell'abrogazione delle disposizioni oggetto dell'istanza, ha demandato all'Ufficio di Presidenza gli adempimenti conseguenti, sentita la Commissione di garanzia.

5. Per quanto premesso e considerato la Commissione di garanzia, all'unanimità dichiara l'inammissibilità dell'istanza referendaria per sopravvenuto venir meno dell'oggetto per effetto dell'intervenuta legge di abrogazione.

Così deciso in Torino, nella sede del Consiglio regionale del Piemonte, il 26 giugno 2025.

Anna Mastromarino
(Presidente ed estensore)
(Firmato in originale)